

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DEL 01/08/2012

Decreto n. 256 del 27 gennaio 2017

Procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR) - Lotto 6 - Comune di Concordia sulla Secchia (MO).

Decreto di esproprio dell'area privata sita nel Comune di Concordia sulla Secchia (MO), identificata al foglio 30, mappale 1013.

Vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 8 della L. R. n. 1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile" e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio 2012 con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012, e con i quali è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze, in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in Legge n. 122 del 01 agosto 2012, recante "Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in Legge n. 134 del 7 agosto 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del paese";

Visto l'articolo 7, comma 9 ter del decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 164 dell'11 novembre 2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31.12.2015 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, successivamente prorogato al 31/12/2016 dal D.L. n. 78 del 19/06/2015, convertito in Legge n. 125 del 06/08/2015;

Visto il Decreto Legge n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31/12/2018;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle

pubbliche amministrazioni”;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 622 del 28 aprile 2016 recante in oggetto “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015” di modifica, tra l’altro, a decorrere dal 1 maggio 2016 della denominazione dell’Agenzia di protezione civile in “Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile”;

Preso atto che in data 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia - Romagna, nella persona di Stefano Bonaccini, il quale ha assunto anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in base all’art. 1 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge 1 agosto 2012, n. 122;

Visto in particolare il comma 1 dell’articolo 10, D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella Legge n. 134 del 07 agosto 2012, il quale enuncia che “i Commissari delegati di cui all’art. 1 comma 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi – destinati all’alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo “E” o “F”, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 – ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell’ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi”;

Preso atto che il comma 2 dell’articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella L. n. 134 del 07 agosto 2012, dispone che i “Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d’urgenza delle aree individuate”;

Visto il programma denominato “Programma Casa per la transizione e l’avvio della ricostruzione”, condiviso dal Comitato Istituzionale, istituito ai sensi dell’ordinanza n. 1 dell’8 giugno 2012 e successivamente approvato con ordinanza del Commissario Delegato n. 23 del 14 agosto 2012, il quale prevede la realizzazione di soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate e distrutte con l’installazione di moduli temporanei rimovibili;

Rilevato che i Comuni e le Province interessate hanno provveduto ad inviare l’indicazione delle aree all’interno delle quali realizzare i Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR) e che le stesse sono state individuate con ordinanza n. 40 del 14/09/2012 e successive modifiche e integrazioni, di localizzazione delle aree e loro occupazione d’urgenza, cui è conseguita la contestuale redazione dello stato di consistenza e l’immissione in possesso delle aree, previa

redazione dei relativi verbali, agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato;

Preso atto che ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.L. 83/2012, in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, la localizzazione delle aree costituisce variante delle stesse e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione;

Dato atto che, a seguito dell'esperimento della procedura ad evidenza pubblica per la realizzazione dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR) le strutture provvisorie sono state ultimate e ubicate sui lotti in argomento ed il collaudo già approvato;

Considerato che i Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR) e le relative opere di urbanizzazione, pur avendo carattere provvisorio, sono comunque destinati ad una durevole utilizzazione, in relazione al tempo necessario per la ricostruzione ed il ripristino degli edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Considerato altresì che è risultato opportuno, stante la realizzazione delle opere di urbanizzazione effettuate sulle aree occupate, e stante la necessità di garantire la continuità nell'utilizzo delle strutture residenziali, nonché il loro futuro utilizzo come aree di protezione civile, procedere all'esproprio dell'area individuata nel presente provvedimento, così come specificato in seguito;

Rilevato che per mezzo dei decreti n. 131 del 05/11/2012 e n. 498 del 31/03/2014, a seguito di ulteriore proroga con scadenza al 31/12/2018, (Istanza inviata con nota CR/2016/69292 del 19 dicembre 2016, e confermata dall'Agenzia delle Entrate con nota del 22 dicembre 2016) è stato disposto di avvalersi dell'Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) al fine di effettuare le operazioni di immissione in possesso, nonché la determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione e/o di occupazione temporanea;

Dato atto che l'Agenzia delle Entrate ha elaborato le necessarie stime in apposite schede dedicate ad ogni singola proprietà oggetto di espropriazione e conservate agli atti dell'Autorità Espropriante;

Rilevato che con decreto n. 512 dell'1/04/2014 il Commissario Delegato ha disposto l'esproprio delle aree site in Comune di Concordia sulla Secchia (MO) e originariamente individuate al Foglio 30, Mappali 56, 830, 832, 968 (ex mappale 827), 988 (ex mappale 967, a sua volta ex mappale 827), 989 (ex mappale 967, a sua volta ex mappale 827), ora catastalmente individuate dai mappali 56, 1011 e 1012 (entrambi ex mappale 830), 1056, 1051p (entrambi ex mappale 1009, a sua volta ex mappale 832), 1010 (ex mappale 832), 1003 e 1004 (entrambi ex mappale 988, a sua volta ex mappale 967, quest'ultimo a sua volta ex mappale 827), 989 (ex mappale 967, a sua volta ex mappale 827, e 968 (ex mappale 827) di ex proprietà della Sig.ra Ghini Attilia, nata a Concordia sulla Secchia (MO) il 28/08/1936, e residente in Via Martiri della Libertà, 17/A - 41033 Comune di Concordia sulla Secchia (MO) - Codice Fiscale: GHNTTL36M68C951O;

Dato atto che l'area sita nel Comune di Concordia sulla Secchia (MO), al foglio 30, mappale 1013, non è stata immessa in possesso e quindi non espropriata, benchè inclusa all'interno del perimetro dell'opera realizzata;

Rilevato che:

- la proprietà si è avvalsa del procedimento previsto ex art. 21, commi da 2 a 13, del D.P.R. n. 327/2001 per la determinazione dell'indennità;
- il collegio peritale formatosi nell'ambito del procedimento ex art. 21 del D.P.R. n. 327/2001 ha

depositato presso l'Autorità Espropriante la relazione di stima dell'indennità di esproprio ed occupazione;

- il Commissario Delegato ha presentato, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, opposizione alla stima dell'indennità effettuata dalla terna peritale avanti la Corte d'Appello di Bologna con procedimento incardinato al Ruolo Generale 1854/2015;

- la Corte d'Appello di Bologna ha emesso l'ordinanza n. cronol. 412/2016 del 01/03/2016 di inammissibilità del ricorso presentato;

- l'Autorità Espropriante ha presentato (sempre per il tramite dell'Avvocatura dello Stato) ricorso avanti la Suprema Corte di Cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità del ricorso emanato dalla Corte d'Appello di Bologna

- che in tale contesto e nelle more della decisione dei giudici le parti hanno raggiunto un accordo a transazione del contenzioso in essere, rinunciando a qualsiasi ulteriore pretesa;

Dato atto che in data 27 luglio 2016 è stato stipulato un atto di transazione tra la Sig.ra Ghini Attilia, per mezzo del proprio procuratore Gasperi Maria Cristina, e il Commissario delegato alla Ricostruzione, registrato in data 27 luglio 2016 all'Agenzia Entrate - Ufficio Bologna 1, Serie 3, n. 7068;

Considerato che sulla base dell'art. 12 dell'atto di transazione la Sig.ra Ghini Attilia, in proprio e per mezzo del suo procuratore Sig.ra Gasperi Maria Cristina, ha acconsentito, per quanto qui rileva, alla cessione volontaria dell'area identificata nel Comune di Concordia sulla Secchia (MO), al foglio 30, mappale 1013, a fronte di un corrispettivo pari ad € 621,00, accettando e convenendo che in luogo dell'atto di cessione volontaria del bene, l'Autorità Espropriante avrebbe provveduto ad adottare il provvedimento di trasferimento della proprietà del bene a favore del Commissario Delegato;

Rilevato che il Commissario Delegato con decreto di liquidazione n. 3259 del 10 ottobre 2016 ha inoltre corrisposto l'importo di € 621,00 (Euro seicentoventuno/00) per la cessione consensuale del mappale 1013, il quale non è assoggettato ad I.V.A. poiché relativo ad area non edificabile esente ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera c) del DPR 633/1972;

Considerato che gli importi della procedura in oggetto risultano ricompresi nei quadri economici delle opere cui le aree espropriate si riferiscono, ed il relativo finanziamento assicurato dalle risorse previste dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, accreditate sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del medesimo Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;

Ritenuto di poter conclusivamente disporre il trasferimento al Commissario Delegato dell'area identificata presso Comune di Concordia sulla Secchia (MO), al foglio 30, mappale 1013, dando corso all'emissione del presente decreto di esproprio;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità";

Vista la Legge Regionale Emilia - Romagna 19 dicembre 2002, n. 37 e ss.mm.ii. "Disposizioni in materia di espropri";

Richiamate tutte le considerazioni espresse nelle premesse

DECRETA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di esproprio;
- 2) di dare atto che a seguito del procedimento espropriativo nel Comune di Concordia sulla Secchia (MO) è stato emanato il decreto n. 512 dell'1/04/2014 con il quale il Commissario Delegato ha disposto l'esproprio delle aree site in Comune di Concordia sulla Secchia (MO) e originariamente individuate al Foglio 30, Mappali 56, 830, 832, 968 (ex mappale 827), 988 (ex mappale 967, a sua volta ex mappale 827), 989 (ex mappale 967, a sua volta ex mappale 827), ora catastalmente individuate dai mappali 56, 1011 e 1012 (entrambi ex mappale 830), 1056, 1051p (entrambi ex mappale 1009, a sua volta ex mappale 832), 1010 (ex mappale 832), 1003 e 1004 (entrambi ex mappale 988, a sua volta ex mappale 967, quest'ultimo a sua volta ex mappale 827), 989 (ex mappale 967, a sua volta ex mappale 827, e 968 (ex mappale 827) di ex proprietà della Sig.ra Ghini Attilia, nata a Concordia sulla Secchia (MO) il 28/08/1936, e residente in Via Martiri della Libertà, 17/A - 41033 Comune di Concordia sulla Secchia (MO) - Codice Fiscale: GHNTTL36M68C951O;
- 3) di dare atto che l'area sita nel Comune di Concordia sulla Secchia (MO), al foglio 30, mappale 1013, non è stata immessa in possesso e quindi non espropriata, benché inclusa all'interno del perimetro dell'opera realizzata;
- 4) di dare atto che:
 - la proprietà si è avvalsa del procedimento previsto ex art. 21, commi da 2 a 13, del D.P.R. n. 327/2001 per la determinazione dell'indennità;
 - il collegio peritale formatosi nell'ambito del procedimento ex art. 21 del D.P.R. n. 327/2001 ha depositato presso l'Autorità Espropriante la relazione di stima dell'indennità di esproprio ed occupazione;
 - il Commissario Delegato ha presentato, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, opposizione alla stima dell'indennità effettuata dalla terna peritale avanti la Corte d'Appello di Bologna con procedimento incardinato al Ruolo Generale 1854/2015;
 - la Corte d'Appello di Bologna ha emesso l'ordinanza n. cronol. 412/2016 del 01/03/2016 di inammissibilità del ricorso presentato;
 - l'Autorità Espropriante ha presentato (sempre per il tramite dell'Avvocatura dello Stato) ricorso avanti la Suprema Corte di Cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità del ricorso emanato dalla Corte d'Appello di Bologna;
 - che in tale contesto e nelle more della decisione dei giudici le parti hanno raggiunto un accordo a transazione del contenzioso in essere, rinunciando a qualsiasi ulteriore pretesa;
- 5) di dare atto che in data 27 luglio 2016 è stato stipulato un atto di transazione tra la Sig.ra Ghini Attilia, per mezzo del proprio procuratore Gasperi Maria Cristina, e il Commissario delegato alla Ricostruzione, registrato in data 27 luglio 2016 all'Agenzia Entrate - Ufficio Bologna 1, Serie 3, n. 7068;

- 6) di dare atto che sulla base dell'art. 12 dell'atto di transazione stipulato in data 27 luglio 2016, la Sig.ra Ghini Attilia, in proprio e per mezzo del suo procuratore Sig.ra Gasperi Maria Cristina, ha acconsentito alla cessione volontaria dell'area identificata nel Comune di Concordia sulla Secchia (MO), al foglio 30, mappale 1013, a fronte di un corrispettivo pari ad € 621,00, accettando e convenendo che in luogo dell'atto di cessione volontaria del bene, l'Autorità Espropriante avrebbe adottato il provvedimento di trasferimento della proprietà del bene a favore del Commissario Delegato;
- 7) di disporre, per le motivazioni di cui sopra, ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., il trasferimento, per espropriazione, del diritto di proprietà a favore del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 01/08/2012, Codice Fiscale n. 91352270374, relativo agli immobili censiti al Catasto del:
- Comune di Concordia sulla Secchia (MO), foglio 30, mappale 1013;
- 8) di dare atto che, a fronte del trasferimento di cui al precedente punto 7), la proprietà è stata indennizzata con un importo di euro 621,00 liquidato mediante bonifico bancario, come concordato all'art. 11 dell'atto di transazione del 27 luglio 2016 e disposto con decreto di liquidazione n. 3259 del 10 ottobre 2016;
- 9) di dare atto che il passaggio della proprietà avverrà sotto la condizione sospensiva secondo la quale il presente provvedimento di espropriazione dovrà essere notificato ed eseguito;
- 10) di dare atto che il presente provvedimento sarà:
- a) notificato nelle forme degli atti processuali civili;
 - b) trascritto nei registri immobiliari;
 - c) registrato presso l'Ufficio del Registro di Bologna - Agenzia delle Entrate di Bologna;
 - d) fatto oggetto di voltura catastale presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territorio competente;
 - e) pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
- 11) di dare atto che al presente provvedimento si applica la disposizione di cui all'art. 25 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e ss.mm.ii.;
- 12) di dare atto che il presente decreto, ai sensi degli artt. 10 e 67 del D.P.R. 131/1986 e ss.mm.ii (come altresì affermato dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa con parere del 10 novembre 2011, prot. n. 954-155563/2011), sarà iscritto nel "Repertorio degli atti e contratti Struttura commissariale straordinaria L. 135/2012 - Eventi sismici 2012" tenuto dall'Autorità Espropriante;
- 13) di dare atto che agli effetti fiscali si invoca l'esenzione dall'imposta di registro (art. 57, comma 8 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986), l'esenzione dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie (art. 10, comma 3 del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011), l'esenzione dall'imposta ipotecaria (art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 347 del 31/10/1990) e

dall'imposta catastale (art.10, comma 3 del D.Lgs. n. 347 del 31/10/1990), come altresì specificato dall'Agenzia delle Entrate con sua Circolare n. 2/E del 21/02/14 "Modifiche alla tassazione applicabile, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari - Articolo 10 del D.Lgs.14 marzo 2011, n. 23";

- 14) di autorizzare la spesa necessaria per effettuare la notifica del presente provvedimento, mediante bonifico all'Ufficio Notifiche Civili - UNEP presso la Corte di Appello di Bologna, secondo gli importi quantificati ed indicati dagli uffici all'uopo preposti che saranno liquidati con successivo provvedimento;
- 15) di dare atto che le spese di notifica risultano ricomprese nei quadri economici delle opere cui le aree espropriate si riferiscono, ed il relativo finanziamento assicurato dalle risorse previste dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, accreditate sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del medesimo Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;
- 16) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto, al Tribunale Amministrativo competente ed entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;
- 17) di dare atto infine che l'intero fascicolo della procedura espropriativa è conservato nell'archivio dedicato agli eventi sismici 2012 - Regione Emilia-Romagna - Fiera District - Bologna.

Bologna

Stefano Bonaccini

(Firmato digitalmente)